# COMUNE DI GREVE IN CHIANTI

# Città Metropolitana di Firenze

### **ORIGINALE**

SETTORE7 - Servizi Culturali, Turistici, CED e Tributi

### DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE

N. 81 DEL 30/09/2020

OGGETTO: TARI APPROVAZIONE TARIFFE 2020

L'anno duemilaventi nel giorno trenta del mese di settembre presso il Palazzo Comunale - Sala Consiliare, alle ore 21:15, si è riunito in modalità di audio videoconferenza ai sensi dell'art.73 del D.L. n. 18 del 17.03.2020 e del Decreto del Sindaco n.10 del 23.04.2020, convocato con apposito avviso, il Consiglio Comunale.

Al momento dell'adozione della presente deliberazione risultano presenti:

COTTANIDACIO	D (
SOTTANI PAOLO	Presente
BALDI FABIO	Presente
BENINCASA CATERINA	Presente
BORDONI ALESSANDRO	Presente
COLUCCI ALICE	Presente
D' IGNAZI SAMUELE	Presente
ESPOSITO MARIA GRAZIA	Presente
GEMELLI CLAUDIO	Presente
LOTTI LORENZO	Presente
RAVEGGI MARCO	Presente
ROMITI STEFANO	Presente
SCARPELLI ILARY	Presente
SECCHI SIMONE	Presente
SOTTANI GIULIANO	Presente
STECCHI PAOLO	Presente
SVELTI MARCO	Presente
TEPSICH PAOLO	Presente

Presenti n. 17 Assenti n. 0

Scrutatori: Benincasa Caterina, Bordoni Alessandro, Raveggi Marco.

Presiede il Presidente del Consiglio Stefano Romiti.

Partecipa il Segretario Comunale del Comune di Greve in Chianti Alessandra Capaccioli incaricata della redazione del verbale.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Visto l'art. 1, commi dal 639 al 704 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.) e che introduce nell'ordinamento giuridico della repubblica italiana, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la Tassa sui rifiuti (TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2014;

Dato atto che il regime impositivo della Tassa sui Rifiuti (TARI) sostituisce ad ogni effetto, a decorrere dalla medesima data di cui al precedente capoverso, il regime impositivo introdotto dall'art. 14 del D.L. 06.12.2011 n. 201 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 L. 22 dicembre 2011, n. 214), avente ad oggetto: "Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES);

Vista la propria deliberazione n. 31 del 24 giugno 2014, con la quale è stato approvato il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta unica Comunale (IUC), che contempla la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI) congiuntamente alle disposizioni riguardanti le altre componenti dell'Imposta (IMU e TASI), e successive integrazioni;

Visto l'art.1, comma 738, della L.n.160 del 27/12/2019, che dispone: "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa su rifiuti (Tari);

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997, avente ad oggetto la potestà regolamentare del Comune in materia di tributi locali.

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n.93 del 25/07/2019 con la quale sono state approvate le tariffe relative alla Tari 2019:

### Visti:

- la delibera del Consilgio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per 6 mesi dalla data del provvedimento, lo "stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
- il decreto-legge 23/02/2020 n.6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIS-19";
- il D.P.C.M. 8/03/2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVIS-19";
- il D.P.C.M. 9/03/2020 che allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, ha esteso all'intero territorio nazionale le misure di cui all'art.1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020;
- il D.P.C.M. 11/03/2020 E 22/03/2020, aventi ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";
- il D.L. 25/03/2020, avente ad oggetto: "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica";
- il D.P.C.M. 01/04/2020, con il quale è stata prorogata alla data del 13/04/2020 l'efficacia delle

disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8,9,11 e22 marzo 2020, nonché di quele previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Viste, infine, le disposizioni contenute nel D.P.C.M. 10/04/2020, avente ad oggetto ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, la cui sopravvivenza determina la cessazione di efficacia delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 marzo 2020 e nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020;

Dato atto che, a seguito dell'emergenza epidemiologica Covid-19, l'art.107, comma 4, del D.L.17/03/2020 n.18 c.d. "Cura Italia", aveva differito il termine per la determinazione delle tariffe Tari al 30 giugno 2020;

Visto l'art.107, comma 2, del D.L.17/03/2020 n.18 c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n.27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art.151, comma 1, del D.Lgs.267/2000 (Tuel) al 31 luglio 2020;

Dato atto che l'art.138 del D.L. 19 maggio 2020, n.34 (Decreto Rilancio) ha abrogato il comma 683-bis della L.147/2013 e l'art.107, comma 4, del D.L.17/03/2020 n.18, allineando i termini di approvazione delle tariffe Tari al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra richiamato;

Considerato che l'art.106 c.3 bis della Legge 17 luglio 2020 n.77 ha convertito, con modificazioni, il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020 n.34) disponendo lo spostamento al 30 settembre 2020 del termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Dato atto che, in considerazione dell'emergenza, il legislatore, per consentire un più lungo periodo di recepimento dei Piani Finanziari dei Rifiuti (PEF) ha previsto all'art.107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (Decreto Cura-Italia) che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio dei rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

Valutato di avvalersi della suddetta possibilità prevista dal citato art.107, comma 5 del D.L. 17 marzo 2020, n.18 per consentire un più esteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà concessa ai comuni di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio;

Preso atto che l'evento eccezionale ed imprevedibile derivato dal diffondersi del virus COVID-19 ha causato un'emergenza sull'intero territorio nazionale, determinando gravissime ripercussioni di natura economica sulle imprese e sulle famiglie, mettendo a repentaglio la tenuta sociale dei territori;

Preso atto che le eventuali riduzioni deliberate dal Comune per quelle categorie di utenza non domestica che sono state costrette a sospendere l'attività, o a esercitarla in forma ridotta a causa della situazione emergenziale determinata dalla pandemia Covid-19, non possono essere inquadrate tra le riduzioni tipiche, in quanto se è incontestabile una minor produzione di rifiuti da parte di tali categorie, è altrettanto vero che si tratta di una minor produzione di rifiuti che influisce in maniera limitata sull'ammontare complessivo dei costi, ivi compresi quelli variabili. Trattandosi, infatti, di riduzione di rifiuti imprevista ed imprevedibile e, di conseguenza, non programmata e caratterizzata da discontinuità all'interno dei territori comunali, non ha influito in maniera significativa sull'ammontare dei costi di raccolta e trasporto, dal momento che il servizio resta comunque erogato sull'intero territorio comunale per tutta la durata delle chiusure obbligatorie.

Valutata, pertanto, la necessità di adottare misure tributarie che mirino a dare, nell'immediato, un aiuto concreto agli operatori del settore;

Considerato che le misure per contenere l'emergenza Covid-19 hanno comportato la chiusura forzata di alcune attività produttive;

Rilevato che il Comune di Greve in Chianti intende riconoscere delle riduzioni "episodiche" a favore delle attività che maggiormente hanno subito un danno economico;

Preso atto che Arera con delibera n.15/2020 ad oggetto "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emrgenza da Covid-19" interviene definendo un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

In ordine alle agevolazioni Tari applicabili alle utenze non domestiche, la delibera Arera n. 158/2020 suddivide le attività economiche in base a quattro differenti fattispecie:

- 1) attività sottoposte a sospensione e già riaperte;
- 2) attività sottoposte a sospensione e non ancora riaperte;
- 3) attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente;
- 4) attività che non sono state obbligate a chiudere ma che hanno sospeso temporaneamente la propria attività anche su base volontaria. Per le prime tre tipologie sono previste riduzioni obbligatorie, per la quarta tipologia sono invece previste riduzioni facoltative.

Relativamente alle attività di cui al punto 1),si fa presente che intervenendo sui coefficienti Kd si determinerebbe una modifica automatica di tutte le altre categorie, incluse quelle che non hanno subito danni dall'emergenza epidemiologica e che sarebbero costrette a pagare di più. In sostanza il Comune dovrebbe approvare le tariffe 2020 e imputare il costo delle riduzioni agli altri contribuenti. Così facendo, però, verrebbe meno la facoltà concessa dall'articolo 107 del Dl 18/2020 di confermare per il 2020 le stesse tariffe del 2019.

Preso atto che per evitare questi problemi il Comune può legittimamente attuare le prescrizioni della delibera n. 158/2020 dell'Arera mediante una riduzione percentuale della quota variabile, in linea a quanto già affermato dall'Ifel con la nota del 31 maggio 2020. Il costo delle riduzioni sarebbe così messo a carico del bilancio comunale.

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti sia il "minimo regolatorio" stabilito da ARERA con deliberazione n.158/2020 itrodurre le seguenti riduzioni "episodiche" per l'anno 2020 della parte variabile delle seguenti categorie non domestiche

a carico del bilancio comunale:

- riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 11,18, 20 e 21;
- riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 13,15,16 e 17;
- riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 1;
- riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 7,8 e 22;
- riduzione pari al 85% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 24;
- riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 2;

Le predette riduzioni sono concesse d'ufficio, ad eccezione dei benefici previsti per le categorie 1, 11, 13, 20 e 21, che saranno concessi esclusivamente – nelle rispettive intere misure – previa domanda, da presentare al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione – resa ai sensi dell'art.46 D.P.R:28 dicembre 2000 n.445 – attestante la chiusura per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni.

Considerato che l'importo derivante dalla concessione delle riduzioni aggiuntive atipiche sulla parte variabile delle utenze non domestiche, di cui sopra, stimato sulla base della simulazione effettuata con riferimento ai dati del 2019, viene quantificata nella cifra massima pari a euro 311.521,30 a carico del bilancio comunale e che risulta necessario provvedere alla copertura di tale importo tramite apposita variazione di bilancio;

Preso atto di approvare le tariffe Tari 2020, fissate nella stessa misura di quelle approvate con delibera Consiglio Comunale n.93 del 25/07/2019 per l'anno 2019;

Visto il parere del Revisore dei Conti espresso in data 28/09/2020;

Visti i pareri tecnico e contabile resi ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore 7 e dal Responsabile del Settore 2 ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000;

Con 17 Consiglieri presenti, 15 voti favorevoli, 2 astenuti (Secchi, Baldi), nessun voto contrario;

A maggioranza

#### **DELIBERA**

• Di avvalersi della facoltà prevista dall'art.107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n.18 (Decreto Cura-Italia) che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della Tari e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio dei rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal

2021";

- Di approvare le tariffe Tari 2020, fissate nella stessa misura di quelle approvate con delibera Consiglio Comunale n.93 del 25/07/2019 per l'anno 2019;
- di approvare l'anno 2020 le seguenti la riduzioni aggiuntive atipiche alle categorie di seguito elencate:
  - o riduzione pari al 25% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 11,18, 20 e 21;
  - o riduzione pari al 35% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 13,15,16 e 17;
  - o riduzione pari al 70% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 1;
  - o riduzione pari al 80% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nelle categorie 7,8 e 22;
  - riduzione pari al 85% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 24;
  - o riduzione pari al 90% della parte variabile della tariffa, per le utenze non domestiche classificate nella categoria 2;

Le predette riduzioni sono concesse d'ufficio, ad eccezione dei benefici previsti per le categorie 1, 11, 13, 20 e 21, che saranno concessi esclusivamente – nelle rispettive intere misure – previa domanda, da presentare al Comune, entro e non oltre il 30 ottobre 2020, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Ente, contenente la dichiarazione – resa ai sensi dell'art.46 D.P.R:28 dicembre 2000 n.445 – attestante la chiusura per un periodo pari o superiore a 30 (trenta) giorni.

• di approvare l'importo derivante dalla concessione delle riduzioni aggiuntive atipiche anno 2020 sulla parte variabile delle utenze non domestiche, di cui sopra, stimato sulla base della simulazione effettuata con riferimento ai dati del 2019, viene quantificata nella cifra massima pari a euro 311.521,30;

Successivamente, attesa l'urgenza di provvedere per poterne dare immediata comunicazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4, Dlgs. 18.8.2000, n. 267 e successive disposizioni;

Con 17 Consiglieri presenti, 17 voti favorevoli, nessun voto contrario, nessun astenuto;

All'unanimità

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



SETTORE7 - Servizi Culturali, Turistici, CED e Tributi

OGGETTO: TARI APPROVAZIONE TARIFFE 2020

PARERI DI CUI AL D. LGS. 267/2000

VISTO l'art. 49 del D. Lgs. 267/2000

**ESPRIME** 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto.

Lì, 25.09.2020

### IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Simona FICORILLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

#### SERVIZIO CONTABILITA' E FINANZA

VISTO l'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000

**ESPRIME** 

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto.

Lì, 25.09.2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI Paola TADDEI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).

# DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 81 del 30/09/2020

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Stefano Romiti

Alessandra Capaccioli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'amministrazione digitale"(D.Leg.vo 82/2005).